FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2025-1155 QPC dell'8 agosto 2025, *Association des parents et futurs parents gays et lesbiens* [Beneficiari del congedo di paternità]

02/09/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Erano sospettati d'incostituzionalità gli artt. L. 1225-35 del Codice del lavoro e L. 623-1 del Codice della sicurezza sociale, nella formulazione risultante dalla legge n. 2020-1576 del 14 dicembre 2020 (legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2021). La prima disposizione riconosce il diritto a un congedo di paternità (*congé de paternité et d'accueil de l'enfant*), con la durata minima di 25 giorni. Hanno diritto al congedo di paternità il padre oppure il coniuge della madre, il convivente *more uxorio* o la persona che ha stipulato con lei un *pacte civil de solidarité*. L'art. L. 623-1 del Codice della sicurezza sociale detta una disciplina analoga per i lavoratori autonomi. Secondo l'associazione ricorrente nel giudizio *a quo*, la legislazione vigente darebbe luogo ad alcune differenze di trattamento prive di giustificazione. Così, non può avvalersi del congedo di paternità la persona che vive col padre del bambino: è il caso di una coppia omosessuale maschile se il legame di filiazione è stato stabilito con uno soltanto dei componenti della coppia. Si registra un'altra differenza di trattamento fra il padre separato dalla madre, da un lato, e la madre intenzionale separata dalla madre biologica in una coppia omosessuale femminile che abbia fatto ricorso alla fecondazione assistita. La terza ipotesi evocata nella *question prioritaire de constitutionnalité* è quella di «un uomo transessuale che ha partorito un figlio»: «l'altro membro di questa coppia non potrebbe beneficiare del congedo […] dal momento che in questo caso per un uomo transessuale non sarebbe possibile la costituzione di un legame di filiazione materna col bambino» (par. 6). L'associazione ricorrente, inoltre, ha lamentato una violazione dell'esigenza di tutela dell'interesse superiore del bambino, del diritto a una vita familiare normale e del diritto di proprietà.

Il *Conseil constitutionnel* ha preso le mosse dai lavori preparatori della legge che ha introdotto le disposizioni contestate: il legislatore ha inteso evitare che la madre rimanga isolata dopo il parto, in un periodo, cioè, in cui è particolarmente vulnerabile. Così, il legislatore ha ritenuto che dopo la nascita del figlio il padre non sia esposto agli stessi rischi della madre che ha partorito; in questo senso, la situazione della persona che vive con la madre si distingue da quella del coniuge, del convivente *more uxorio* o del *partner* del padre del bambino. Si tratta, dunque, di una disparità di trattamento fondata su una differenza fattuale e direttamente riconducibile alle finalità della legge. Con riguardo alle coppie lesbiche, invece, il *Conseil constitutionnel* ha formulato una riserva interpretativa: il legislatore ha voluto permettere, «fin dai primi giorni successivi al parto […] la presenza […] dell'altro genitore,

cui il legame di filiazione conferisce diritti e obblighi […]» (par. 18). Le disposizioni contestate, perciò, non possono essere interpretate nel senso di escludere dall'accesso al congedo di paternità la donna nei cui confronti la filiazione sia stata stabilita mediante riconoscimento congiunto. Per quanto riguarda le persone transessuali, infine, dal diritto vivente della *Cour de cassation* si ricava che le persone transessuali che hanno ottenuto la rettificazione del sesso nello stato civile devono fare ricorso alle modalità di accertamento della filiazione che corrispondono alla realtà fisiologica. Così, la persona che ha partorito ha diritto a un congedo di maternità alle condizioni stabilite dalla legge, mentre l'altro membro della coppia – coniuge, convivente *more uxorio* o persona unita civilmente – ha diritto a un congedo di paternità.

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato tutte le altre censure.

***

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne